

Allegato "B" N. 52190

S T A T U T O

Articolo 1 – Denominazione

Ai sensi dell'articolo 113 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni è costituita una società a responsabilità limitata denominata **“Farmacia Comunale Chiaravalle S.r.l.”**

Articolo 2 – Sede

La società ha sede legale in Comune di Chiaravalle.

Il trasferimento di sede legale nell'ambito dello stesso Comune, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie e dipendenze di ogni genere è deciso dai soci.

Articolo 3 – Durata

La società ha durata sino al 31 dicembre 2040.

Articolo 4 – Oggetto

4.1. La società ha per oggetto principale la gestione della farmacia afferente la sede farmaceutica n. 4 del Comune di Chiaravalle, assegnata al Comune di Chiaravalle con deliberazione della Giunta Provinciale di Ancona n. 122 del 19 aprile 2005.

4.2. In questo contesto la società può svolgere la sua attività volta alla preparazione e/o alla distribuzione di prodotti del settore farmaceutico e del settore sanitario e salutare della farmacia, l'informazione ed educazione finalizzata al loro corretto uso.

In particolare la società può svolgere la sua attività:

a) per la distribuzione finale delle specialità medicinali e dei preparati galenici, officinali e magistrali, dei medicinali omeopatici e di erboristeria nonché dei prodotti di cui alla Tabella merceologica speciale per i titolari di farmacia prevista dal D.Min.Ind. 4 agosto 1988 n.375 recepita nel Decreto legislativo 31 marzo 1998 n.114

e dei prodotti di cui alle categorie merceologiche del “settore alimentare e non alimentare” previste dall’articolo 5 del D.L.vo 31 marzo 1998 n.114 su autorizzazione amministrativa dello stesso Comune di Chiaravalle;

b) per la promozione, la partecipazione e la collaborazione ai programmi di medicina preventiva, di informazione ed educazione sanitaria e di aggiornamento professionale;

c) per le prestazioni di ulteriori servizi socio-sanitari ovvero sociali affidati dal Comune di Chiaravalle;

d) per l’esercizio di officine e laboratori farmaceutici per la produzione di specialità medicinali, di medicinali generici (galenici officinali) e di altri prodotti chimici, di erboristeria e di cosmesi.

4.3. Rientrano nell’ambito dell’attività sociale l’acquisto, la detenzione e/o la locazione di immobili per adibirli a servizi socio-sanitari.

4.4. Le modalità della gestione sono regolate dal Contratto di servizio intercorrente tra Comune di Chiaravalle, titolare della sede farmaceutica, e la società di gestione della farmacia.

4.5. La società può altresì perseguire anche la eventuale realizzazione di attività accessorie o complementari o comunque collegate al raggiungimento dello scopo sociale.

Essa può così compiere: tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari, finanziarie e di ogni altra natura necessarie od utili per il conseguimento dell’oggetto stesso, compresi l’affidamento d’incarichi, la stipulazione di convenzioni con enti e persone giuridiche, pubbliche e private, la contrazione di mutui, anche ipotecari, la stipula di contratti di locazione finanziaria passivi, nonchè in genere, qualsiasi operazione necessaria od utile al conseguimento dell’oggetto sociale.

4.6. La società può infine assumere, quale attività da non esercitarsi in via prevalente, interessenze, quote e partecipazioni in altre società di capitali, consorzi o altri organismi aventi oggetto analogo, connesso o complementare al proprio e può inoltre concedere avalli, fidejussioni, nonchè contrarre a favore di terzi obbligazioni cambiarie e dirette di ogni natura e comunque prestare garanzie in genere anche ipotecarie e reali purchè si tratti di operazioni connesse all'oggetto ed ai fini che essa si propone di conseguire;

Articolo 5 – Capitale

5.1. Il capitale sociale è determinato in Euro 50.000,00 (cinquantamila//00) diviso in quote ai sensi di legge.

5.2. Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

5.3. Il capitale è aperto alla successiva partecipazione di altri soci individuati mediante procedimento di evidenza pubblica.

5.4. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con conferimenti in natura.

5.5. La partecipazione minima del Comune di Chiaravalle non potrà mai essere inferiore alla maggioranza assoluta del capitale sociale.

Articolo 6 – Requisiti dei soci

6.1. Fatto salvo il rispetto della quota di maggioranza del Comune di Chiaravalle, possono essere soci, un partner professionale, socio privato farmacista, che verrà individuato mediante procedimento di evidenza pubblica per la cessione di una quota minoritaria del capitale sociale, deliberata dal Comune di Chiaravalle, che assumerà la direzione tecnico-professionale della farmacia abilitato all'esercizio della professione da almeno 3 anni, ma l'Assemblea straordinaria dei soci potrà aprire la

partecipazione societaria al capitale diffuso di investitori e di utenti.

Articolo 7 – Diritti dei soci.

7.1. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, fatta salva (i) la nomina degli amministratori che spetta ai soci così come previsto all' articolo 11; (i) il diritto di assumere la direzione tecnico-professionale della farmacia da parte del partner professionale, socio privato farmacista.

I diritti dei soci previsti dal presente articolo possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci.

7.2. Il partner professionale, socio privato farmacista, assumerà la direzione tecnico-professionale della farmacia, e si dovrà obbligare alle relative prestazioni professionali nell'ambito dell'impresa societaria per la gestione della farmacia al fine del perseguimento dell'oggetto sociale. In tale veste il partner professionale, socio privato farmacista, assumerà la responsabilità della regolare conduzione e della gestione dei beni patrimoniali della farmacia.

7.3. I diritti del partner professionale, socio privato farmacista, previsti nel presente articolo avranno termine nel momento in cui egli cesserà, per qualsiasi motivo, dal rivestire la qualità di socio.

7.4. Qualora, salvi i limiti statutari, il partner professionale, socio privato farmacista, ceda tutte le proprie quote ad un altro partner professionale, il farmacista cessionario assumerà anche i diritti previsti dal presente articolo.

7.5. Le modalità di esercizio dei diritti previsti dal presente articolo da parte del partner professionale, socio privato farmacista, dovranno rispecchiare gli obblighi professionali anche deontologici e tener conto delle necessità gestionali della

farmacia che vengono codificate nel Contratto di servizio che disciplina i rapporti del Comune di Chiaravalle, titolare della farmacia e la società di gestione.

7.6. Le prestazioni professionali del socio privato farmacista, previste dal precedente comma 2, saranno compensate, quali costi d'esercizio della società, con l'attribuzione di un compenso determinato per relationem in conformità al livello economico tabellare previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dipendente delle farmacie municipalizzate con l'inquadramento professionale iniziale di Direttore di farmacia.

In relazione al compenso di cui sopra potrà essere erogata agli amministratori all'atto della cessazione dell'incarico una indennità (trattamento di fine mandato) con le modalità espressamente indicate dall'assemblea con apposita delibera.

Articolo 8 – Ammissione dei soci

8.1. L'ammissione dei soggetti di cui all'articolo 6 è possibile a condizione che la maggioranza assoluta del capitale della società di cui al presente Statuto risulti in ogni momento detenuta dal Comune di Chiaravalle, titolare del diritto d'esercizio della farmacia.

8.2. Per l'ammissione alla società gli aspiranti soci devono inoltrare domanda al Consiglio d'amministrazione della società.

8.3. Nella domanda l'aspirante socio deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto e delle deliberazioni già adottate degli organi della società, impegnandosi ad accettarle nella loro integrità.

8.4. L'Assemblea ordinaria dei soci è competente a deliberare sulle singole domande di ammissione.

8.5. L'ammissione di nuovi soci può avvenire per cessione di quota ovvero per

sottoscrizione di nuove quote deliberate dall'Assemblea dei soci convocata dal Consiglio di amministrazione:

a) in sede ordinaria, per esprimere il gradimento sulla ammissione come soci dei terzi cessionari di quota: nel qual caso l'Assemblea dei soci delibera, sulle singole domande di ammissione entro venti giorni dalla presentazione delle stesse e comunica la decisione all'interessato tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, rimanendo precisato che, se entro quaranta giorni dalla data di presentazione l'Assemblea dei soci non comunica all'interessato il rigetto della domanda, questa si intende accettata; mentre in caso di mancata ammissione, l'Assemblea dei soci dovrà comunicare all'interessato, entro quindici giorni dalla adozione della relativa deliberazione, la decisione adeguatamente motivata, indicando un nuovo cessionario.

b) in sede straordinaria, per esprimere, il suo gradimento in caso di aumento di capitale, ai fini dell'ingresso in società del terzo sottoscrittore di nuove quote, sulla base del prezzo stabilito dal Consiglio di amministrazione.

8.6. I nuovi soci sono tenuti a regolarizzare la propria posizione con la liberazione delle quote sottoscritte e l'adempimento degli altri oneri entro quarantacinque giorni dalla ammissione espressa o tacita.

Articolo 9 – Trasferibilità delle quote – Limitazioni – Prelazione – Gradimento

9.1. Le quote sociali sono divisibili.

9.2. La loro trasferibilità, totale o parziale, è soggetta alle seguenti limitazioni:

a) per i primi cinque esercizi sociali vige il divieto di trasferimento delle quote private per atto tra vivi, ma qualora venisse meno la pluralità dei soci, il Comune di Chiaravalle ha facoltà di associarne di nuovi nel rispetto delle condizioni di legge. Il trasferimento delle quote private mortis causa è consentito anche nei primi cinque

esercizi sociali a condizione che almeno uno degli eredi possieda i medesimi requisiti professionali del socio privato; in mancanza di tali requisiti in capo agli eredi, gli stessi avranno diritto alla liquidazione della quota.

b) decorso il periodo di divieto, il socio che intenda alienare tutta o parte della propria quota è tenuto ad offrirla in prelazione, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno contenente l'indicazione del prezzo richiesto, all'altro socio o, agli altri soci, i quali potranno esercitare il diritto di prelazione secondo le rispettive quote di partecipazione al capitale sociale;

c) è fatto obbligo all'alienante di dare la medesima comunicazione, per conoscenza, al Consiglio d'amministrazione e, se esistente, al Collegio sindacale;

d) le quote per le quali nessun socio abbia esercitato il diritto di prelazione sono liberamente cedibili a terzi;

e) il diritto di prelazione dovrà essere esercitato nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'offerta, trascorso il quale l'alienante sarà libero, per il periodo di sei mesi, di cedere a terzi, al prezzo indicato, le quote offerte: decorso tale termine senza che si sia perfezionata la vendita, il socio alienante dovrà rinnovare il procedimento di prelazione, comunicando con completezza e verità le eventuali modifiche all'offerta precedente.

9.3. Per la cessione inter vivos delle quote a terzi non soci, ivi comprese le donazioni delle stesse, sarà necessario il gradimento dell'Assemblea dei soci, che delibererà, secondo la maggioranza e le regole previste dal presente statuto. Nel caso di mancato gradimento e quindi di intrasferibilità della partecipazione, al socio spetta il diritto di recesso.

9.4. Nel caso in cui il gradimento sia rifiutato, il diniego dovrà essere adeguatamente

motivato e l'Assemblea dei soci dovrà indicare entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, altro acquirente disponibile all'acquisto.

9.5. Non è consentito al socio concedere in usufrutto le proprie quote.

Articolo 10 – Assemblea dei soci

10.1. Le decisioni dei soci sono assunte con deliberazione assembleare e vincolano tutti i soci ancorchè assenti o dissenzienti, salvo il diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.

10.2. L'Assemblea dei soci assume le decisioni sulle materie previste dalla legge ad eccezione della nomina degli amministratori che compete alla decisione dei singoli soci come previsto dall'art.11 e che risulteranno da apposito verbale assembleare.

10.3. Il verbale delle deliberazioni che modifica l'atto costitutivo è redatto dal notaio scelto dal presidente dell'assemblea.

10.4. L'Assemblea dei soci è convocata anche fuori della sede sociale, purchè nella provincia di Ancona, dall'Organo amministrativo mediante: (i) lettera raccomandata, (ii) telefax, (iii) messaggio di posta elettronica, del quale dovrà essere data conferma per iscritto (anche con lo stesso mezzo) dell'avvenuto ricevimento inviato ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza. La convocazione deve essere inviata al domicilio risultante dal libro dei soci.

10.5. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci che risultano iscritti nel libro dei soci.

10.6. Ciascun socio può farsi rappresentare nell'Assemblea dei soci mediante delega scritta, da un socio o da un terzo che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società. Il rappresentante non può assumere più di una delega. La regolarità della delega sarà accertata dal Presidente dell'Assemblea dei soci.

10.7. Anche senza formale convocazione, l'Assemblea dei soci si reputa regolarmente costituita quando:

(I) è rappresentato l'intero capitale sociale

(II) e tutti gli amministratori, i sindaci effettivi sono presenti ovvero, per dichiarazione del presidente dell'assemblea risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare senza avere manifestato opposizione.-

10.8. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o in sua assenza da chi sarà designato dai presenti a maggioranza semplice.

10.9. Le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto:

- le modificazioni dell'atto costitutivo;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- lo scioglimento anticipato della società;
- l'ammissione di nuovi soci;
- il gradimento relativo alle cessioni inter vivos delle quote a terzi non soci;
- gli investimenti della società superiori ad Euro 100.000 (centomila), fatta eccezione per quelli relativi alla fase di avvio dell'attività,

devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale. Tutte le altre deliberazioni sono adottate con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale intervenuto.

Articolo 11 – Consiglio d'amministrazione

11.1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre

membri, anche non soci.

11.2. Due degli amministratori saranno nominati dal Comune di Chiaravalle e l'altro consigliere sarà nominato dal partner professionale, socio privato farmacista.

11.3. Gli amministratori restano in carica a tempo indeterminato e cessano dalla carica a norma di legge o del presente statuto.

11.4. Gli amministratori nominati dal Comune di Chiaravalle possono essere revocati solo da quest'ultimo anche in assenza di giusta causa; in caso di revoca, nulla è dovuto al componente dell'Organo amministrativo revocato, a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'incarico di assunzione di amministrazione come accettazione di quanto previsto dal presente statuto e pertanto come rinuncia all'eventuale diritto al risarcimento del danno provocato dalla revoca senza giusta causa.

11.5. La revoca di uno o più amministratori non comporta la decadenza dell'intero Consiglio d'amministrazione.

11.6. L'Assemblea dei soci delibera sulla opportunità di assegnare agli amministratori un emolumento per la propria attività, determinandone eventualmente l'ammontare.

11.7. La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta al consigliere nominato dal socio privato farmacista. Il Consiglio di Amministrazione potrà eleggere un Vice presidente che sostituisca il presidente in caso di assenza o impedimento.

11.8. Il Consiglio di amministrazione si riunisce, sia nella sede sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri.

11.9. La convocazione è fatta dal Presidente con lettera, telefax o messaggio di posta elettronica per il quale dovrà essere data conferma per iscritto (anche con lo stesso

mezzo) dell'avvenuto ricevimento, spedito almeno otto giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma o telefax spedito almeno due giorni prima dell'adunanza al domicilio di ogni consigliere.

11.10. Il Consiglio di amministrazione è pure validamente costituito, anche in assenza delle formalità suddette, se sono presenti tutti i consiglieri e tutti i sindaci e nessuno eccepisca il difetto di convocazione e/o di informazione.

11.11. Per la validità delle deliberazioni assembleari del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del consiglio di amministrazione.

11.12. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono raccolte in apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario, nominato dal Consiglio d'amministrazione nell'ambito di ciascuna seduta.

Articolo 12 – Poteri del Consiglio d'amministrazione

12.1. Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, ad eccezione del rilascio di garanzie a favore di terzi, ivi compresi gli impegni fidejussori, ed il rilascio ed accettazione di cambiali, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente Statuto non abbiano inderogabilmente riservato all'Assemblea dei soci.

12.2. Il Consiglio di amministrazione, nella prima riunione di ogni esercizio, determinerà le linee programmatiche che la società dovrà seguire, secondo un piano programma coerente con il contratto di servizio concluso dalla società con il Comune di Chiaravalle, ed in tale documento dovranno essere specificati gli obiettivi che la

società si prefigge di raggiungere nel corso dell'esercizio stesso oltre che i mezzi e le risorse necessari allo scopo.

12.3. Congiuntamente al bilancio annuale deve essere presentato all'Assemblea dei soci, da parte del Consiglio di amministrazione, un rapporto annuale sulla gestione della farmacia che fornisca informazioni sull'andamento riscontrato nell'esercizio precedente.

12.4. Il Consiglio di amministrazione può nominare tra i propri componenti che abbiano maturato significative esperienze nell'ambito della gestione di farmacie, un Amministratore delegato, determinando i limiti della delega: questi, nel rispetto delle indicazioni dell'Assemblea dei soci e rispondendo al Consiglio di amministrazione agisce legittimamente in nome e per conto della società.

12.5. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare direttori o institori e procuratori speciali e ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

12.6. Al Presidente del Consiglio di amministrazione è attribuita la rappresentanza legale della società, e la firma sociale per l'esecuzione di tutte le decisioni del Consiglio d'Amministrazione, salvo sia diversamente deliberato.

Articolo 13 – Bilancio e utili

13.1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

13.2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio d'amministrazione provvede alla redazione del bilancio ed alla sua presentazione ai soci entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tuttavia il bilancio deve essere approvato entro centottanta giorni della chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura

dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'art. 2428 c.c.

13.3. Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno reinvestiti nell'attività sociale e/o distribuiti secondo la deliberazione dell'Assemblea dei soci nella misura da quest'ultima stabilita.

13.4. L'Assemblea dei soci può deliberare speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie e per altra destinazione.

13.5. Il 5% degli utili sarà comunque destinato alla riserva legale sino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale.

Articolo 14 - Collegio Sindacale - Composizione e durata

14.1. La Società può nominare il Collegio sindacale o il revisore. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c., la nomina del Collegio sindacale è obbligatoria.

14.2. Il Collegio sindacale, se nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Il presidente del Collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso Collegio.

14.3. I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito. I Sindaci sono rieleggibili. Il compenso dei Sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

14.4. Nei casi di obbligatorietà della nomina non possono essere nominati alla carica di Sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c.

14.5. Qualora la nomina dei Sindaci non sia obbligatoria ai sensi dell'art. 2477 c.c., non possono comunque essere nominati e, se eletti decadono dall'ufficio, coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

14.6. Per tutti i Sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'art. 2399 c.c.

14.7. I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un Sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di cessazione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano.

14.8. Il Collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2406, 2407, 2408 primo comma c.c.

14.9. Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Sindaco dissenziente ha diritto a far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

14.10. I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo. Il Collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni 90 giorni. La riunione potrà tenersi anche per

audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15 - Revisore

15.1. Qualora in alternativa al Collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un Revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

15.2. Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

15.3. Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

15.4. Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico può essere revocato con decisione dei soci.

15.5. Il revisore svolge funzioni di controllo sulla società; si applicano le disposizioni contenute negli artt. 2409 ter e 2409 sexies c.c.

Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'art. 2429, comma secondo, c.c.

Articolo 16 – Scioglimento

16.1. In caso di scioglimento della società, l'Assemblea dei soci nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

16.2. La decisione di scioglimento della società è assunta dall'assemblea dei soci con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale.

16.3. Lo scioglimento implica la decadenza della società dalla gestione della farmacia

afferente la sede farmaceutica di cui il Comune di Chiaravalle conserva la titolarità e la farmacia a questa afferente sarà gestita in un'altra delle forme consentite dalla legge, previa deliberazione del Consiglio comunale di Chiaravalle.

Articolo 17 – Clausola compromissoria

17.1. Qualsiasi controversia relativa sia all'interpretazione che all'esecuzione del presente Statuto o comunque inerente i rapporti sociali che dovesse insorgere fra i soci e tra i soci e gli organi sociali o la società, escluse solo quelle che a norma di legge non possono formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre membri, di cui uno di essi con funzione di presidente, nominati dal Presidente del Tribunale di Ancona.

17.2. Il Collegio arbitrale dovrà decidere secondo diritto, con le modalità dell'arbitrato rituale.

Articolo 18 – Rinvio alle disposizioni del codice civile

18.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia farmaceutica.

FIRMATI: Lucio Tamburi - Zeppilli Giovanni Battista - Sandro Scoccianti Notaio.

=====